

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Membri stranieri di origine italiana).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il Comitato può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, esperti in rappresentanza del Comitato medesimo.

7. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Durata in carica e decadenza dei componenti).

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di

membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Durata in carica e decadenza dei componenti).

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: sentito il comitato di presidenza del CGIE con le seguenti: sentito il parere obbligatorio del CGIE.

8. 1. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

(A.C. 3987 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

(Validità delle deliberazioni).

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le

proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

(A.C. 3987 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Poteri e funzioni del presidente).

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.

2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della presente legge, è incompatibile con quella di componente del CGIE.

(A.C. 3987 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 11.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo).

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

(A.C. 3987 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

(Commissioni di lavoro).

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono

essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

(A.C. 3987 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Elettorato attivo).

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

(A.C. 3987 – Sezione 16)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 14.

(Sistema elettorale).

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.

(A.C. 3987 – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione dell'elezione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali).

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.675.371 per l'anno 2003.

15. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3987 – Sezione 18)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 16.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 26.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati

presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

(A.C. 3987 – Sezione 19)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 17.

(Stampa ed invio del materiale elettorale).

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle

votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Stampa ed invio del materiale elettorale).

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o le schede elettorali.

17. 2. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.257.100 per l'anno 2003.

17. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3987 - Sezione 20)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 18.

(Espressione del voto).

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

(A.C. 3987 – Sezione 21)**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO****ART. 19.**

(Costituzione dei seggi elettorali).

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 del presente articolo è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 19.**

(Costituzione dei seggi elettorali).

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di euro 516.457 e di euro 775.000.

19. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3987 – Sezione 22)**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE****ART. 20.**

(Operazioni di scrutinio).

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni

riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle o annullate.

(A.C. 3987 – Sezione 23)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 21.

(Ripartizione dei seggi).

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

(A.C. 3987 – Sezione 24)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 22.

(Proclamazione degli eletti).

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 15, comma 2.

(A.C. 3987 – Sezione 25)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 23.

(Comitati non elettivi. Contributi).

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.

3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.

4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.

5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Comitati non elettivi. Contributi).

Al comma 2, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

23. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministro degli affari esteri, sentito il CGIE, può, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli italiani all'estero, attribuire gli stessi compiti previsti dalla presente legge a Comitati costituiti in Paesi ove risiedono comunità di cittadini italiani formate da più di 3.000 persone, con composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge. Entro il termine di due anni dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, dove ciò sia possibile, sono indette le elezioni dei comitati ai sensi della presente legge. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche con la costituzione di Comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 3 con le seguenti: commi 1, 3, e 4-bis.

23. 2. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 26)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 24.

(Soluzione delle controversie).

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni

di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Soluzione delle controversie).

Al comma 1, sostituire le parole da: interessa la Direzione fino a: sentita con le seguenti: può rivolgersi, entro trenta giorni, al Ministro degli affari esteri, che deve esaminare la documentazione prodotta e pronunciarsi nel merito entro sessanta giorni, d'intesa con.

24. 1. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

(A.C. 3987 – Sezione 27)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 25.

(Disposizione transitoria).

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla indizione delle prossime elezioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Disposizione transitoria).

Al comma 1, sostituire le parole: prossime elezioni con le seguenti: elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

25. 2. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le prime elezioni dei Comitati successive alla data di entrata in vigore della presente legge sono indette in base alle risultanze degli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, alla data del 31 dicembre 2002. Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nei suddetti schedari, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

25. 1. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

(A.C. 3987 – Sezione 28)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Regolamento di attuazione).

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

26. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

26. 2. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 29)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 2.274.995 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 15.498.923 per l'anno 2003 e a euro 2.500.995 annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 7.274.995 per l'anno 2003 e quanto a euro 2.274.995 annui a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a euro 8.223.928 per l'anno 2003 e a euro 226.000 annui a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

27. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: 2.500.955 euro fino a: n. 205, e successive

modificazioni nello stato di previsione del con le seguenti: 4.726.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 4.500.000 a decorrere dall'anno 2004, parzialmente, mediante corrispondente utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e parzialmente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al.

27. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 30)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 28.

(Disposizioni abrogative).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.

PROPOSTE DI LEGGE: PECORARO SCANIO; FOLLINI ED ALTRI; BERTUCCI; PANIZ ED ALTRI; ZANETTIN; AIRAGHI: NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO (1051-1991-3534-3630-3633-3652)

(A.C. 1051 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 1051 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 5 e 3. 3 Airaghi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 1051 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

Al comma 1, dopo le parole: nella pratica aggiungere le seguenti: non agonistica.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****CAPO II****GESTIONE DELLE AREE SCIABILI
ATTREZZATE****ART. 2.***(Aree sciabili attrezzate).*

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata « *snowboard* »; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere

separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO****CAPO II****GESTIONE DELLE AREE SCIABILI
ATTREZZATE****ART. 2.***(Aree sciabili attrezzate).*

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 18, comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 6. Boato.**(Approvato)**

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

***2. 4. Olivieri.**

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

***2. 7.** Detomas.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le aree sciabili, comprendenti le piste da sci, gli impianti di risalita e le attrezzature ricettive e di ristoro, devono essere idonee sotto l'aspetto ambientale; in particolare non devono essere interessate da potenziali fenomeni franosi e da cadute di valanghe.

3-ter. Ferme restando le vigenti norme in materia di urbanistica e di impatto ambientale e in accordo con la programmazione regionale, le aree sciabili devono essere previste nei piani generali di sviluppo delle comunità montane e dai relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dai piani urbanistici comunali.

2. 2. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Sopprimere il comma 4.

2. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (*snowpark*). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

2. 5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Airaghi.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Obblighi dei gestori).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Obblighi dei gestori).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in assenza del pericolo di caduta di frane e valanghe e di pericoli atipici.

2. I gestori delle aree devono assicurare i seguenti servizi:

a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico;

b) manutenzione dei tracciati e della segnaletica;

c) apertura e chiusura delle piste;

d) sicurezza valanghe.

3. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

***3. 4.** Olivieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

***3. 5.** Detomas.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori devono avvalersi di personale idoneo e specializzato ai fini della gestione della sicurezza delle piste di cui al presente articolo.

3. 2. Airaghi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

3. 6 (ex 7. 3). Airaghi.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Responsabilità civile dei gestori).

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili

della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 4.

(Responsabilità civile dei gestori).

Al comma 1, sopprimere le parole: , al personale addetto.

4. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: derivanti da responsabilità del gestore aggiungere le seguenti: o degli utenti medesimi.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e degli utenti.

4. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

(A.C. 1051 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segna-

letica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

(A.C. 1051 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Segnaletica).

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 6.**

(Segnaletica).

Al comma 1, dopo le parole: nelle aree sciabili attrezzate aggiungere le seguenti: e lungo i confini delle stesse al fine di segnalare i fuori pista e i pericoli conseguenti al loro utilizzo.

6. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

(A.C. 1051 – Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Manutenzione e innevamento programmato).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. In caso di mancanza, anche temporanea, dei requisiti previsti, i gestori sono comunque tenuti a darne segnalazione con mezzi idonei lungo la pista e nelle stazioni dei relativi impianti di risalita.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 milioni di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 7.**

(Manutenzione e innevamento programmato).

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

***7. 2.** Olivieri.